



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO D'INTESA

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, RELATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI
ROMA**

tra

- la Prefettura – U.T.G. di Roma, nella persona del Sig. Prefetto Dott. Achille Serra;

- Roma Metropolitane S.r.l., in persona del legale rappresentante Avv. Federico Bortoli, nella qualità di Soggetto aggiudicatore dei lavori di progettazione e realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma;


- la Società di Progetto "Metro C" S.p.A. in persona del legale rappresentante Ing. Franco Cristini, nella qualità di Contraente Generale affidatario degli interventi di progettazione e realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Premesso

- che nel 1° programma delle opere strategiche, approvato con deliberazione del CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121, risultano ricompresi gli interventi relativi alla progettazione e realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, approvati con successive delibere e da ultimo con la n. 105 del 20/12/2004;
- che l'A.T.I. costituita tra Astaldi S.p.A. (mandataria), Vianini Lavori S.p.A. (mandante), CCC Consorzio Cooperative Costruzioni (mandante) e Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari S.p.A. (mandante), è risultata aggiudicataria della licitazione privata relativa all'affidamento dei predetti interventi, disciplinato dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed ha costituito la società di Progetto "Metro C" S.p.A. che è subentrata alla suddetta A.T.I. nella qualità di Contraente Generale;
- che il Soggetto aggiudicatore Roma Metropolitane S.r.l., in tale qualità, provvede, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lett. e) del citato decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, alla *"stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del*

 2 



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano”;

- che l'esecuzione dei lavori è interamente ricadente nel territorio della Provincia di Roma, sicché l'autorità competente in materia di sicurezza, di cui al citato art. 9 del decreto legislativo 190/2002, è da individuare nel Prefetto di Roma;
- che, sulla base delle indicazioni all'uopo fornite dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, di cui al decreto interministeriale del 14 marzo 2003, è opportuno che l'accordo, cui fa riferimento il surrichiamato art. 9 del D.Lgs. 190/2002, sia esteso anche alla partecipazione del Contraente Generale, il quale, a mente dello stesso articolo 9, comma 2, lett. g) presta la propria collaborazione al Soggetto aggiudicatore ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità, avendo l'obbligo di fornirgli, a tale scopo, ogni utile elemento di informazione.

Tutto ciò premesso le parti, come in epigrafe rappresentate, convengono quanto segue:



3



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo.

Capo I

Verifiche antimafia

Articolo 1

1. La Società di Progetto "Metro C" S.p.A. nella qualità di Contraente Generale affidatario degli interventi sopra specificati, in appresso denominata più semplicemente C.G., fornirà tempestivamente alla Prefettura – U.T.G. di Roma, in appresso denominata Prefettura, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi o per la fornitura di materiali comunque inerenti al ciclo di realizzazione dell'opera con riferimento, in particolare, all'elenco di cui all'art. 2, comma 2, del presente Protocollo e fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.
2. Il C.G., con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare all'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, oltre che nel rispetto del sistema sanzionatorio adottato da Roma Metropolitane S.r.l. nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, si impegna ad inserire nei contratti indicati al comma 1 apposite

 4 



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire al C.G. gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilirà che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio predetto, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del C.G. nei casi indicati nel successivo articolo 4 del presente Protocollo.

Articolo 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1 sussiste:
 - a) per i contratti e gli affidamenti conclusi dal C.G., per qualunque importo;
 - b) per i sub-contratti e sub-affidamenti autorizzati da Roma Metropolitane e dal C.G. e conclusi dal terzo affidatario, per qualunque importo.
2. Fatta salva la deroga stabilita all'art. 1, comma 1 con riferimento ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato ed ai servizi e forniture


5 




Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

non inerenti alla realizzazione dell'opera, l'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per tutte le prestazioni di lavori nonché, in particolare, per le seguenti tipologie di servizi e forniture, a puro titolo esemplificativo,

- Trasporto di materiali a discarica;
- Smaltimento rifiuti;
- Fornitura e/o trasporto terra;
- Fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- Fornitura e/o trasporto di bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Forniture di ferro lavorato;
- Servizi di guardiania di cantiere;
- Acquisizione diretta o indiretta di materiale da cave per inerti e da cave di prestito per movimenti di terra.

Articolo 3

1. Ai fini delle informazioni previste dall'art. 10 del D.P.R. 252/98, i dati di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente Protocollo dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere alla autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti di cui all'articolo


6




Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

2. Gli stessi dati verranno comunicati, a cura del C.G., anche a Roma Metropolitane S.r.l. ai fini dell'esercizio dei suoi compiti di alta sorveglianza sulla realizzazione dell'opera. Le comunicazioni dei dati dovranno essere effettuate anche su supporto informatico.
2. Il C.G., sempre nel rispetto del sistema sanzionatorio, si impegna a costituire, sulla base dei dati acquisiti e forniti alla Prefettura ed al Soggetto aggiudicatore, una Banca Dati, sotto la vigilanza di Roma Metropolitane S.r.l., relativa alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'intero ciclo produttivo.
3. Il C.G. ha l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo, fino al completamento dell'opera, alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari.

Articolo 4

1. L'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/1998 è comunicato dalla Prefettura a Roma Metropolitane S.r.l. e al C.G.. Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese


7 



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

- interessate, il C.G. non può stipulare il contratto o concludere l'affidamento o non può autorizzare il sub-contratto o sub-affidamento.
2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, previa comunicazione a Roma Metropolitane S.r.l., ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto, per i contratti, gli affidamenti, i sub-contratti e sub-affidamenti stipulati, conclusi o autorizzati, il C.G. effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detti casi il C.G. comunica senza ritardo a Roma Metropolitane S.r.l. l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.
3. Fuori dei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 252/1998, i contratti, i sub-contratti, affidamenti e sub-affidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'articolo 2, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni di cui al Capo 2° del D.P.R. 252/1998, fermo restando le verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 252/1998.



8





Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

4. Il C.G. si impegna, altresì, ad inserire e a far inserire nei contratti relativi ad affidamenti e sub-affidamenti, apposita clausola in forza della quale, nel caso in cui le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 252/98 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà trattenuto, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al riaffidamento, un importo da determinarsi in una misura pari al 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, fatto salvo il maggiore danno.

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, le informazioni di cui all'art. 10, comma 9 del D.P.R. 252/98 (cd. informazioni atipiche) producono gli stessi effetti delle altre informazioni negative ai fini della interdizione o della estromissione della società o dell'impresa cui le informazioni si riferiscono, legittimando in questo caso il C.G. all'esercizio della facoltà di risoluzione dal contratto o di revoca dell'autorizzazione al sub-contratto o sub-affidamento, esercitato ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 252/1998.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo


Articolo 6

1. Le verifiche antimafia e gli altri adempimenti conseguenti saranno curati dal Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003 (pubblicato nella G.U. del 05 marzo 2004).
2. Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura inoltrerà la richiesta alla Prefettura – U.T.G. competente, indirizzandola al coordinatore del Gruppo Interforze e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

Capo II

*Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione
contro i tentativi di condizionamento criminale*

Articolo 7



10



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

1. Fermo quanto previsto dal comma 2, il C.G. si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dal C.G. nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
2. L'assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
3. Ai fini del comma 1, il C.G. si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

Articolo 8

1. Gli obblighi di cui all'articolo precedente dovranno essere contrattualmente assunti nei confronti del C.G. dal terzo affidatario, nonché, nei confronti di questi, dai sub-affidatari e sub-contraenti a





Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo


qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti verrà valutata dal C.G. ai fini della revoca degli affidamenti.

Articolo 9

1. Metropolitane di Roma S.r.l. provvederà a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente Protocollo, inviando alla Prefettura, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto.

Articolo 10

1. Il Soggetto aggiudicatore comunicherà all'Osservatorio per i Lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 2, lett. p), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per legge, ogni violazione da parte del C.G. degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
2. Analoga comunicazione si impegna ad effettuare il C.G., nei confronti del Soggetto aggiudicatore, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi affidatari e subaffidatari.



12



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 11

1. Gli eventuali aggravii economici e temporali che dovessero derivare dall'applicazione del presente Protocollo sono interamente a carico del C.G. e sono da intendersi interamente compresi e compensati nel prezzo dell'affidamento.

Roma, li 31 MAG. 2006

Il Prefetto di Roma

Roma Metropolitana S.p.A.

Il Contraente Generale

Società di Progetto "Metro C" S.p.A.